



22/07/2010

Consiglio dei Ministri n.102

“Conferenza stampa del ministro della Difesa
La Russa e del ministro dell'Interno Maroni
sulla questione del personale della sicurezza oggetto
di un emendamento alla manovra”



**sembra che non c'è motivo
...di non preoccuparci!**



**SE L'ORDINE DEL GIORNO ANNUNCIATO DAI MINISTRI
LA RUSSA E MARONI CONTIENE QUANTO GLI STESSI
HANNO SPIEGATO "TERRA TERRA" IN CONFERENZA
STAMPA PIUTTOSTO CHE CONTENERE UNA
INTERPRETAZIONE "POSITIVA" (SOTTO L'ASPETTO
ECONOMICO) DI ALCUNE TRA LE NORME CONTESTATE DAL
SINDACATO, ALLORA C'È ANCORA MOLTO DA FARE!!
ED IL COISP NON SI TIRERA' CERTO INDIETRO!!!**

Abbiamo già detto a chiare lettere che la manovra finanziaria approvata al Senato con il voto di fiducia ed adesso all'esame della Camera, produrrà effetti vergognosamente pesanti per le tasche dei poliziotti e di conseguenza per le loro famiglie, così come anche nei riguardi della loro legittima pretesa ad un maggior riconoscimento professionale e giuridico da concretizzarsi attraverso un Riordino delle Carriere le cui ali sembrano essere state fortemente tarpate.

Abbiamo anche detto che “siamo portati a pensare, e siamo legittimati a farlo, che il Governo Berlusconi IV ci vuol fare fessi con delle norme scritte in modo atecnico e che quindi lasciano ad interpretazioni, che verosimilmente non potranno che essere sfavorevoli ai poliziotti!”.



Ci riferivamo nella fattispecie all'art. 9 commi 1 e 21 ed all'art. 8 comma 11-bis della manovra finanziaria, i quali segnatamente prevedono che

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. **Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti**, anche di qualifica dirigenziale, **ivi compreso il trattamento accessorio**, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo¹**
21. ... Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, **gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti**. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni **le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici**. ...

Art. 8

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ed a riguardo dei quali abbiamo già più volte specificato quanto segue e posto i seguenti interrogativi che dovrebbero far comprendere la reale difficile interpretazione di citate norme:

✓ **Art. 9 comma 1**

- La disposizione blocca per gli anni 2011, 2012 e 2013 i trattamenti economici individuali al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'IVC (indennità di vacanza contrattuale).

¹ Si riporta l'articolo 9 comma 17, secondo periodo: "E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."



- La norma fa riferimento al *“trattamento ordinariamente spettante nell’anno 2010”*, ed *“al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio”*, ma gli effetti non sono assolutamente chiari in quanto se da una parte sembra che non debba prodursi effetti negativi sul trattamento economico degli anni 2011, 2012 e 2013 l’eventuale minore “trattamento economico” dovuto, nel corso del 2010, a “maternità e malattie”, e che l’eventuale maggiore “trattamento economico” dovuto, nel triennio 2011-2013, a “missioni svolte all’estero” non debba essere inficiato da un minore trattamento economico percepito nel 2010, risulta davvero incomprensibile, o comunque per nulla trasparente, cosa si intenda dire con *“eventi straordinari della dinamica retributiva”*, e non è certo una cosa di poco conto atteso il fatto che principalmente questi *“eventi straordinari”* permetterebbero di percepire nel 2011, 2012 e 2013 un trattamento economico complessivo maggiore di quello del 2010.
- Per *“eventi straordinari della dinamica retributiva”* potrebbero intendersi le promozioni dovute ad una maggiore anzianità di servizio, ma così non è di certo, visto che la norma fa salvo *“in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo”*, il quale statuisce che *“Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”*
- Per *“eventi straordinari della dinamica retributiva”* potrebbe comunque anche intendersi l’adibizione a diversa mansione nel corso del triennio 2011-2013 rispetto al 2010, le retribuzioni connesse ad indennità di turno, la reperibilità, i servizi esterni, il lavoro notturni, i festivi, l’ordine pubblico, le missioni nel territorio nazionale, il lavoro straordinario. Ma sono questi “eventi straordinari della dinamica retributiva”? E se lo sono, per quale motivo la norma preciserebbe che dal blocco del trattamento economico vengono specificatamente fatte salve le *“missioni all’estero”*? Che bisogno c’era di specificarlo se nell’indicare gli *“eventi straordinari della dinamica retributiva”* s’intendesse fare salve tutte le retribuzioni connesse a specifici servizi, che di *“evento straordinario”* – ad esser onesti – non hanno certo alcunché?
- Ma anche: rientrano tra gli *“eventi straordinari della dinamica retributiva”*, l’assegno funzionale a 17, 27 e 32 anni di servizio, lo scatto aggiuntivo agli Assistenti Capo ed ai Sovrintendenti Capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, l’emolumento pensionabile ai Vice Ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica ed agli Ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, il trattamento economico da Ispettore Superiore dopo 10 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo, lo scatto aggiuntivo agli Ispettori Superiori-Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, l’assegno di valorizzazione dirigenziale per i Vice Questori Aggiunti?

✓ **Art. 9 comma 21**

- La disposizione è tesa a *“negare l’utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio”* ed i corrispettivi economici dovuti in caso di *“progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013”*. Nel caso in cui nel triennio 2011-2013 un poliziotto consegue la promozione al grado superiore (da Agente



ad Agente Scelto, da Agente Scelto ad Assistente, etc.. ... ma anche a seguito del superamento di un concorso per qualifica o ruolo superiore), detta promozione ha effetto solo ai fini giuridici (maggiore responsabilità e carichi di lavoro) e non ai fini economici (nessun centesimo in più verrà percepito per le funzioni superiori che si verrà chiamati ad espletare!).

Si tratta di negare i seguenti incrementi economici:

da Commissario Capo a Vice Questore Aggiunto	+ € 1.102,15
da Commissario a Commissario Capo	+ € 1.000,75
da Vice Commissario a Commissario	+ € 1.363,02
da Ispettore Superiore SUPS a Sostituto Commissario	+ € 576,45
da Ispettore Superiore SUPS a Ispettore Superiore SUPS con 8 anni nella qualifica	+ € 411,75
da Ispettore Capo ad Ispettore Superiore SUPS	+ € 1.275,90
da Ispettore ad Ispettore Capo	+ € 956,50
da Vice Ispettore ad Ispettore	+ € 826,47
da Sovrintendente Capo a Sovrintendente Capo con 8 anni nella qualifica	+ € 370,57
da Sovrintendente a Sovrintendente Capo	+ € 1.203,50
da Vice Sovrintendente a Sovrintendente	+ € 701,70
da Assistente Capo ad Assistente Capo con 8 anni nella qualifica	+ € 329,40
da Assistente ad Assistente Capo	+ € 1.273,25
da Agente Scelto ad Assistente	+ € 1.161,45
da Agente ad Agente Scelto	+ € 956,47

In buona sostanza la stragrande maggioranza dei poliziotti (nei 3 anni in questione pochissimi non saranno interessati da un avanzamento di carriera) si vedranno negate somme per centinaia di euro (le spettanze indicate sono annue e gli anni di diniego degli aumenti economici per le progressioni di carriera sono 3!).

✓ Art. 8 comma 11-bis

Si tratta di una norma che prevede l'attribuzione di risorse, soli 80 milioni di euro per i soli anni 2011 e 2012 (non anche per il 2013 che rimarrebbe scoperto), che dovrebbero garantire "misure perequative" che compensino le negazioni economiche previste dall'art. 9 comma 21 (... "gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio" ... "le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ...), ma non è dato sapere di che "misure perequative" si tratta, né come quelle poche risorse potranno perequare TUTTI i citati tagli (in maniera del tutto assurda si rimanda a "decreti ... su proposta"), etc.. etc..

Nulla di chiaro, quindi! E questo Governo ci ha insegnato che quando non si esprime in maniera chiara, abbiamo ben poco da stare tranquilli!!

Dalla lettura delle norme suddette, pertanto, è scaturita la pretesa del COISP, e degli altri Sindacati maggioritari della Polizia di Stato, di un incontro urgente con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, al fine di ottenere "chiarezza sulla interpretazione ufficiale degli effetti applicativi delle norme della manovra finanziaria per tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa", ma anche la pretesa di un ordine del giorno da far approvare al Governo e che obblighi questo ad interpretare le norme in argomento in senso assolutamente "positivo" per ciò che riguarda l'aspetto economico, e comunque in maniera dettagliata così che i poliziotti possano



davvero sapere, già adesso, in cosa consiste l'ennesima "particolare" attenzione riservata dal governo Berlusconi IV nei loro riguardi. E di conseguenza, eventualmente, arrabbiarsi nella giusta misura!

Nel frattempo non è mancata, in tutte le piazze delle maggiori città d'Italia così come a Roma davanti Montecitorio ed il Viminale, la forte protesta del COISP nei confronti della manovra finanziaria voluta dal Governo. E nemmeno ci siamo fatti intimidire dall'evidente tentativo di taluni individui, di "obbedienti e servili" Questori e qualche "eccentrico" Prefetto, di mettere a tacere il nostro dissenso!!





Il 22 luglio 2010, al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una conferenza stampa da parte del ministro della Difesa La Russa e del ministro dell'Interno Maroni, i quali hanno esplicitato il contenuto di un *ordine del giorno* che – a parere loro – dovrebbe soddisfare i Poliziotti ed i Sindacati.

Il testo al momento della stesura del presente documento non è ancora disponibile nei siti ufficiali del Governo. Pertanto, per cercare di carpirne il contenuto, abbiamo dovuto affidarci a quanto dichiarato dai predetti Ministri durante la citata conferenza stampa, e quanto abbiamo sentito non ci ha certo soddisfatto!!

Ecco di seguito il resoconto integrale (tra parentesi alcuni nostri commenti) delle dichiarazioni dei due Ministri La Russa e Maroni a riguardo dell'ORDINE DEL GIORNO che dovrebbe essere presentato alla Camera durante la trattazione in Assemblea della manovra finanziaria per la sua conversione in legge, e che dovrebbe fare chiarezza sugli artt. 9 commi 1 e 21 e 8 comma 11-bis della manovra:



"Insieme al Ministro Maroni vi anticipiamo la presentazione di un ordine del giorno alla Camera prima della votazione cioè nell'ambito della votazione della manovra economica. Perché vogliamo ribadire con una sorta di interpretazione autentica, chiamiamola così, un punto che più giornalisticamente veramente che dal punto di vista legislativo potrebbe lasciare qualche problema qualche dubbio e quindi la parte motiva, cioè la parte che impegna il Governo di questo ordine del giorno fa riferimento all'art. 9 comma 1 e all'art. 8 comma 11-bis e riguarda tutto il



personale delle forze armate e di polizia nonché a quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco e tiene ad impegnare il Governo a dare di seguito alla corretta interpretazione di questo articolo nel senso che quando (... IL PERSONALE DI CUI SOPRA ...) percepiranno ... compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, tipo assegni spettanti per l'assorbimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego, le misure perequative individuate, eccetera eccetera, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione. In particolare sono quindi da ritenersi escluse dal tetto retributivo dell'art. 9 anche le indennità operative delle forze armate, l'indennità pensionabile delle forze di polizia, l'assegno funzionale, l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missioni e presenza qualificata in servizio. In parole povere l'interpretazione è la seguente: noi abbiamo l'obbligo il dovere e lo accettiamo di non aumentare di un solo euro il monte accessori dell'anno precedente ma resta chiaro e l'interpretazione non poteva che essere questa, che all'interno di questo monte retributivo possa esserci singolarmente una variazione (QUESTA AFFERMAZIONE COSTITUISCE UNA VERA PUGNALATA ALLE NOSTRE SPALLE, E DI SEGUITO SPIEGHEREMO IL PERCHÉ). Mi spiego meglio (IN REALTÀ NON È CHE CI RIESCE PIÙ DI TANTO)! Se io militare x l'anno scorso ho fatto ... 10 guardie e per la guardia notturna ho una indennità è chiaro che ho avuto l'indennità nel 2009 di x. Se nel 2010 o 2011 non la faccio è chiaro che non avrò quella indennità ma chi la fa al mio posto non



può non averla, la avrà purché alla fine il conto totale rimanga uguale, cioè non si spenda più dell'anno precedente. Se non ci fosse questa interpretazione avremmo che chi l'anno scorso ha fatto la guardia magari riprende i soldi anche se non la fa e chi invece non l'ha fatta l'anno scorso e la fa quest'anno non prende l'incremento. Sarebbe una cosa veramente fuori logica e fuori ragionevolezza (AD ONOR DEL VERO SOLO A LA RUSSA È VENUTA IN MENTE UNA COSA DEL GENERE. NESSUNO AVEVA MAI PENSATO AD UNA SIFFATTA IPOTESI ... UNA VERA CORBELLERIA). Questo il senso concreto terra terra (MOLTISSIMO TERRA TERRA, ANZI PROPRIO SOTTO TERRA ...) di questo ordine del giorno che non fa altro che chiarire che questo è il senso (ma che lingua parla il Ministro??). Siccome c'erano stati alcuni sindacati di polizia, alcuni giornali che avevano dubitato di questa interpretazione (I DUBBI AUMENTANO. ADESSO LI ABBIAMO ANCHE SULLA INTERPRETAZIONE DEL MINISTRO LA RUSSA) noi abbiamo provveduto a scrivere questo ordine del giorno (NON VEDIAMO L'ORA DI LEGGERLO, CON LA SPERANZA CHE SIA SCRITTO MEGLIO DI COME LO SPIEGA LA RUSSA...!) che dà contezza della corretta interpretazione che impegna il governo a dare seguito a questa corretta interpretazione (LA LINGUA ITALIANA È DAVVERO UN OPTIONAL...)"



“È una cosa importante perché dà una risposta in termine di chiarificazione ad una norma che era già così intesa (MARONI E LA RUSSA AVEVA “INTESO” BENE LA NORMA, IL RESTO DEL MONDO INVECE NO), ma proprio per evitare fraintendimenti, **per evitare inutili polemiche** abbiamo ritenuto, come sempre di comune intesa, di fare un intervento che precisa una norma di legge nel comparto sicurezza-difesa. E una prassi ormai ... un'abitudine nostra quella di muoversi congiuntamente e credo che è una novità di questo Governo perché precedentemente non succedeva a dimostrazione dell'alta considerazione che noi abbiamo pur nelle ristrettezze derivanti dalla crisi economica, una considerazione **altissima considerazione che abbiamo per le Forze dell'Ordine e per i militari** che garantiscono l'attuazione di tutte le misure previste dal Governo in materia di sicurezza con risultati peraltro eccellenti su tutti i fronti”.

(NO COMMENT SIA PER LE “INUTILI POLEMICHE”, PERCHÉ “INUTILI” SONO SEMMAI LE TANTE COSE CHE ABBIAMO SENTITO NEI RIGUARDI DEI POLIZIOTTI, E NON SOLO, DA PARTE DI QUESTO GOVERNO, SIA PER LA “ALTISSIMA CONSIDERAZIONE PER LE FORZE DELL'ORDINE E PER I MILITARI” CHE, VISTI I RISULTATI, ERA MEGLIO SE ERA “BASSISSIMA”).

Ebbene, ciò premesso, è opportuno soffermarsi un attimo ed aprire una breve parentesi sul significato e sulla valenza di un ORDINE DEL GIORNO, che noi abbiamo chiesto (non con i contenuti evidenziati dai due Ministri, però), in quanto è necessario anche zittire qualche pseudo-sindacato che sta protestando contro la manovra finanziaria solamente con le chiacchiere, inventandosi manifestazioni mai effettuate, e dannandosi l'anima a cercare di screditare LA NOSTRA ATTIVITÀ DI VERA TUTELA DEI POLIZIOTTI anche cercando di sminuire la portata, appunto, di un ORDINE DEL GIORNO.

Cosa è quindi l'ORDINE DEL GIORNO e che valenza ha?

Se, nell'uso comune e corrente un “ordine del giorno” è un elenco delle materie sottoposte all'attenzione di un'assemblea o di un gruppo di lavoro, nel linguaggio parlamentare l'espressione acquisisce anche un altro significato: l'ORDINE DEL GIORNO è uno strumento di indirizzo, ovvero di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione.

L'ORDINE DEL GIORNO, nella accezione da noi preteso, è un atto di indirizzo, un documento che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - il disegno di legge relativo alla manovra finanziaria - su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o



precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione.

L'ORDINE DEL GIORNO si pone come direttiva al Governo. In sostanza, al momento in cui il Parlamento procede ad approvare una norma, fornisce all'Esecutivo indicazioni su criteri interpretativi per la sua attuazione o indica quali provvedimenti siano da adottare in relazione ad essa. Il regolamento della Camera prevede che la presentazione e la discussione degli ordini del giorno avvenga durante la fase di discussione degli articoli, e la votazione di essi dopo che gli articoli siano stati approvati, ma prima della discussione finale.

L'ORDINE DEL GIORNO "approvato" dal Governo costituisce per esso, e per i Governi successivi, un impegno inderogabile, tant'è che è stato costituito un ufficio parlamentare per la verifica della loro attuazione. Quelli che invece vengono "accettati" o "accolti" o "accolti come raccomandazione" hanno una valenza assolutamente minore.

Fermo restando quindi che l'ORDINE DEL GIORNO da noi richiesto, dovrà ben esplicitare l'interpretazione delle norme suddette e fornire un chiaro indirizzo al Governo, è del tutto evidente che non accetteremo che lo stesso non venga "approvato".

Fatta tale parentesi, doverosa anche ai soli fini conoscitivi di ognuno di voi, teniamo a precisare che siamo molto preoccupati da alcune affermazioni fatte dal ministro La Russa e sopra riportate.

Il ministro della Difesa ha detto che **"In parole povere l'interpretazione è la seguente: noi abbiamo l'obbligo il dovere e lo accettiamo di non aumentare di un solo euro il monte accessori dell'anno precedente, ma resta chiaro e l'interpretazione non poteva che essere questa che all'interno di questo monte retributivo possa esserci singolarmente una variazione. Se io militare x l'anno scorso ho fatto ... 10 guardie e per la guardia notturna ho una indennità, è chiaro che ho avuto l'indennità nel 2009 di x. Se nel 2010 o 2011 non la faccio è chiaro che non avrò quella indennità, ma chi la fa al mio posto non può non averla, la avrà purché alla fine il conto totale rimanga uguale, cioè non si spenda più dell'anno precedente"**.

Beh, auspichiamo vivamente che lo stesso non abbia capito nulla del contenuto dell'ORDINE DEL GIORNO che gli esponenti del Governo dovrebbero presentare alla Camera.

Gli articoli della manovra finanziaria sui quali abbiamo chiesto dei chiarimenti anche con un ORDINE DEL GIORNO da far "approvare" al Governo sono il 9 comma 1 e l'8 comma 11-bis.

Il primo dice che un poliziotto negli anni 2011, 2012 e 2013 non potrà percepire un trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, superiore al trattamento *"ordinariamente spettante nell'anno 2010"*; il secondo dice che sono stanziati 80 milioni di euro nel 2011 ed altrettanti nel 2012 per l'adozione di misure perequative dei tagli statuiti dall'art. 9 comma 21 (la mancata corresponsione economica in caso di progressione di carriera).

Noi abbiamo chiesto che un ORDINE DEL GIORNO spieghi ed obblighi il Governo a non considerare, ai fini del trattamento economico complessivo *"limitato"* a quello del 2010, l'eventuale assegno di funzione, il lavoro straordinario, le missioni, le varie indennità, i servizi esterni, etc. etc.. Ed abbiamo chiesto che lo stesso ORDINE DEL GIORNO spieghi ed obblighi il Governo (in relazione all'art. 8



comma 11-bis) ad adottare misure perequative che assicurino totalmente la corresponsione dei maggiori emolumenti spettanti nel caso di avanzamento di grado anche per concorso.

Il Ministro La Russa ci dice che *“il monte accessori”* del 2010 non potrà essere aumentato di un euro nei tre anni a seguire. Ci dice che se questo ammonta ad esempio a 100 mila euro, le eventuali indennità o compensi per servizi particolari (*“la guardia notturna”* ma avrebbe potuto dire il lavoro straordinario, o i servizi esterni, oppure l’assegno di funzione, etc..) verranno corrisposti a prescindere dal *“trattamento economico complessivo”* percepito nel 2010 dai singoli poliziotti, ma **“PURCHE’ ALLA FINE IL CONTO TOTALE RIMANGA UGUALE, CIOÈ NON SI SPENDA PIÙ DELL’ANNO PRECEDENTE”**.

Prima di effettuare un servizio che darebbe diritto ad una indennità, saremo costretti a pretendere di sapere se verrà corrisposto economicamente, o se **“SI SPENDE PIÙ DELL’ANNO PRECEDENTE”**.

BEH, QUESTO E’ DAVVERO TROPPO!!

Permane quindi, al momento, un tiepido positivo apprezzamento sulla volontà del Governo di “chiarire” le suddette norme attraverso un ORDINE DEL GIORNO. Attendiamo di poterne leggere il contenuto e non vogliamo assolutamente prendere in considerazione quanto detto dai due ministri in conferenza stampa (... il loro *“muoversi congiuntamente”* non ci sembra granché produttivo ...).

Permane comunque da parte del COISP una profonda critica nei confronti di questa manovra finanziaria e di questo Governo che ci ha derubato di 770 milioni di euro finalizzati al nostro Riordino delle Carriere.

L’art. 9 comma 30 del disegno di legge relativo alla manovra finanziaria statuisce che *“Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1 ° gennaio 2011”* e la *relazione tecnica* del ddl ove, nella parte relativa a tale comma, in maniera più che esplicita precisa che

Art. 9 comma 30 (riordino carriere comparto sicurezza)

L’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ha stanziato delle risorse finalizzate al Riordino dei Ruoli e della carriera del personale non direttivo e non dirigente del Comparto Sicurezza-Difesa. Tali risorse pur stanziate dalla legge Finanziaria 2004, sono state utilizzate in parte dall’articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 2004, n. 238 (euro 11.509.000 per l’anno 2004, euro 3.586.000 per l’anno 2005 ed euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006).

Pertanto, **le risorse residue pari a 770 milioni di euro lordi** (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti a tantum) **possono essere soppresse in quanto non ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Rimangono, tuttavia, stanziate le risorse a regime pari a 119 milioni a decorrere dall’anno 2011.**



Permane da parte del COISP una profonda critica nei confronti di questa manovra finanziaria e di questo Governo che ci nega il contratto di lavoro relativo al triennio 2010-2012.

Art. 9 comma 17

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Permane da parte del COISP una profonda critica nei confronti di questa manovra finanziaria e di questo Governo che, ad oggi (vedremo cosa dice l'ORDINE DEL GIORNO) intende farci espletare compiti particolari (servizi notturni, esterni, etc..) e prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) senza corrisponderci i relativi emolumenti. Che intende negarci l'assegno funzionale di cui avremmo diritto negli anni 2011, 2012 e 2013, che intende negarci l'eventuale maggiore stipendio in caso di progressione di carriera, che ... intende farci lavorare GRATIS!

Permane da parte del COISP una profonda critica nei confronti di un ministro dell'Interno che non ha saputo o voluto tutelarci!



**La mobilitazione
del COISP
prosegue quindi
con forza!!**

**Continuate a
sostenerci!!**